Codice A1816B
D.D. 24 ottobre 2022, n. 3237
Regio Decreto n. 523/1904 - P.I. 6974 - Richiesta di autorizzazione idraulica per il progetto in variante relativo all'esecuzione di lavori di disalveo e alla realizzazione di un'opera di difesa spondale del torrente Riddone nel concentrico del Comune di CORNELIANO D'ALBA. Richiedente: Amministrazione comunale di Corneliano d'Alba (CN).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 3237/A1816B/2022 DEL 24/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - P.I. 6974 - Richiesta di autorizzazione idraulica per il progetto in variante relativo all'esecuzione di lavori di disalveo e alla realizzazione di un'opera di difesa spondale del torrente Riddone nel concentrico del Comune di CORNELIANO D'ALBA.
Richiedente: Amministrazione comunale di Corneliano d'Alba (CN)

In data 26/09/2022 l'Amministrazione comunale di Corneliano d'Alba, con sede in Corneliano d'Alba, Via Regina Margherita 3, ha presentato l'istanza assunta al prot. n. 40496, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione del progetto in oggetto, in variante a quanto già autorizzato dal Settore scrivente con D. D. n. 1161 in data 02/05/2022.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Domini Giorgio in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto che in sintesi sono costituiti dalla realizzazione in sponda sinistra del Torrente Riddone di opere di difesa spondale, con nuovi muri in c.a. a ridotta scarpata rivestiti in pietra di Luserna, a valle del ponte di via Castellero - Sismonda, per una lunghezza complessiva di 93 m, in prosecuzione di un tratto di 103 m di lunghezza, già difeso con la stessa tipologia di opere, e raccordato verso valle con un tratto di scogliera in massi, con vuoti intasati in cls, della lunghezza di circa 10 m e altezza variabile da 150 cm a 250 cm, al fine di raccordare il muro in progetto con la sponda esistente.

In particolare la documentazione esaminata è costituita da:
- All. 1) Relazione generale;
- All. 1.2) Integrazione alla relazione generale;
- All. 2.1) Planimetria di rilievo;
- All. 2.2) Planimetria generale;
- All. 2.3) Planimetria, sezioni e prospetto di progetto;

- All. 2.4) Schema opere strutturali;
- All. 3.2) Relazione idraulica;

Il progetto è stato approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 69, del 24/08/2022, del comune di Corneliano d'Alba.

A seguito del sopralluogo, effettuato in data 28/09/2022, e dell'esame degli elaborati progettuali inviati, la realizzazione dell'intervento in oggetto è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del Torrente Riddone.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n.8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n.616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il R.R. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Corneliano d'Alba ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza che verranno conservati agli atti da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto agli atti e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il muro in c.a. in progetto dovrà essere perfettamente raccordato verso monte con il muro esistente, mentre a valle dovrà essere risvoltato per un tratto di sufficiente lunghezza, al fine di garantire un buon ammorsamento nella sponda;
3. in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle difese spondali dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto dalla quota più depressa del fondo alveo;
4. le opere di difesa spondale in massi, previste, per raccordare verso valle il muro in c.a. in progetto con la sponda esistente, dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con un volume non inferiore a 0,6 m^3 e un peso superiore a kN 15;
5. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso degli alvei interessati, rimuovendo le opere provvisionali di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc…);
6. la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze

demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. il materiale litoide demaniale movimentato in alveo durante i lavori, potrà essere utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde. La porzione in eccesso di detto materiale, avendo valore nullo, in quanto ricadente nella zona 3 di cui alla DGR n. 21-1004 del 09/02/2015 – allegato A, potrà essere conferito in impianti di trattamento autorizzati, come dichiarato negli elaborati progettuali;
8. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni tre decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere in efficienza nel tempo le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione e per garantire il regolare deflusso delle acque, previa richiesta da inoltrare allo scrivente Settore con congruo anticipo;
12. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio